

R.G. 4261/2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE VI CIVILE

in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.
Marita Audifredi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n.4261/15 R.G., avente ad oggetto la ripetizione di indebitto, promossa da :

_____ , residente in Genova, e quivi elettivamente domiciliato in Corso _____ , presso lo studio e la persona dell'Avv. _____ , che lo rappresenta e difende, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente agli Avv. _____ , come da mandato in calce all'atto di citazione

ATTORE

contro:

_____ , in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Genova e quivi elettivamente domiciliata in via _____ , presso lo studio e la persona dell' _____ , che la rappresenta e difende, come da mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;

CONVENUTA



CONCLUSIONI

per l'attore: “ Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Genova, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, accertare, per i motivi esposti in narrativa, il superamento del tasso soglia fissato dalla normativa in materia di usura relativamente al contratto di leasing stipulato in data 26/6/01 tra il Sig.

la e per l'effetto dichiarare non dovuti alla suddetta società tutti gli interessi pattuiti e derivanti dal citato contratto e condannare la medesima società, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire al Sig. quanto dal medesimo corrisposto a tale titolo pari ad € 10.210,36, o quella diversa somma risultante di giustizia, oltre interessi di legge. Con vittoria di spese e competenze.”

per la convenuta : “ Nel merito: in via principale, rigettare integralmente tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate né in punto an debeat, né in punto quantum; in ogni caso, respingere le predette domande, anche ove, in ipotesi, ritenute astrattamente fondate, per l'eccepita, intervenuta prescrizione di ogni diritto alla ripetizione di qualsiasi somma a suo tempo corrisposta dal Sig. alla a fronte del contratto di leasing per cui è causa; in via di mero subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenesse, comunque, di accogliere in qualche misura le domande di parte attrice, determinare l'importo della somma da rimborsarsi riconducendo il tasso moratorio, se e quando applicato, al di sotto della soglia e tenendo conto dell'intervenuta prescrizione (quantomeno parziale); in via di ulteriore graduato subordine, nell'eventualità del tutto remota e ricusata in cui si ritenesse, poi, di adottare la “soluzione a tasso zero”, applicare la medesima ai soli interessi moratori e non anche a quelli corrispettivi, sempre e comunque tenendo conto dell'eccepita prescrizione. Vinte le spese e le competenze del presente giudizio”

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE



Con atto di citazione notificato in data 26/03/15 _____ conveniva in giudizio _____, formulando le conclusioni indicate in epigrafe.

Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando integralmente quanto ex adverso esposto.

Venivano, quindi, concessi i termini ex art.183, VI comma, cpc, e, depositate le memorie, veniva licenziata CTU con conferimento dell'incarico al Dott.Lucio Bardo, che depositava l'elaborato peritale in data 31/03/16.

Venivano, infine, precisate le conclusioni alla udienza del 23/01/17, e la causa veniva trattenuta a decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc. Parte convenuta eccepisce, in primis, la prescrizione del diritto alla restituzione vantato da parte attrice, sia con riferimento alla prescrizione breve quinquennale ex art.2948, n.3, cc, sia con riferimento alla prescrizione ordinaria decennale, con decorrenza dalla data di stipula del contratto di leasing, ed, in via precauzionale, eccepisce la intervenuta prescrizione, quantomeno, per tutti gli importi versati a titolo di interessi nel periodo precedente il decennio anteriore alla domanda.

Tale eccezione non può trovare accoglimento, posto che la prescrizione quinquennale di cui all'art.2948 nn.3 e 4 riguarda il diritto ad esigere il pagamento dei ratei, e non già la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto, mentre, per quanto concerne la prescrizione decennale, il costante e consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che il termine inizi a decorrere dalla data di estinzione del rapporto, poiché l'obbligazione è unica e la esigibilità delle singole rate è dilazionata unicamente al fine di agevolare l'utilizzatore.



Nel caso di specie, il contratto di leasing era stato stipulato in data 26/06/01, ed il bene ricevuto in locazione finanziaria è stato riscattato in data 13/07/06, mentre l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 26/03/15, e, comunque, la prescrizione era già stata interrotta in data 19/05/14 con raccomandata via PEC.

Passando all'esame del merito, va, anzitutto, affrontata la problematica afferente il computo degli interessi moratori ai fini della verifica dell'usura.

Secondo la difesa di parte convenuta, gli interessi moratori, non avendo funzione remuneratoria, ma risarcitoria, sarebbero riconducibili al genus delle clausole penali e non sarebbero soggetti alla disciplina dell'usura bancaria, con la conseguenza che il TEG, sulla cui base viene individuato il tasso soglia, non andrebbe calcolato con riferimento ai tassi moratori, ma soltanto a quelli corrispettivi.

Invero, ai sensi dell'art.644, 4°c, cp, per la determinazione del tasso di interesse usurario si deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese...collegate alla erogazione del credito.

Questa formula (collegamento alla erogazione del credito) è più ampia di quella indicata nel primo comma dell'art.644 cp (in corrispettivo della prestazione di denaro), coprendo anche costi del credito diversi dagli interessi corrispettivi, comunque inerenti alla concessione del credito, ancorchè in posizione accessoria rispetto al sinallagma.

La questione è stata affrontata dalla C.S., che sul punto si è pronunciata più volte, affermando che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi, o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori, e, più in



particolare, che, in tema di contratto di mutuo, l'art.1 della L.108/96 riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass.n.350/13; Cass.n.602/13; Cass.n.603/13; Cass.n.14899/00; Cass.n.5324/03).

Anche la Corte Costituzionale, in un obiter dictum nella sentenza n. 29/02, è intervenuta sull'argomento, affermando che il riferimento contenuto nell'art.1, c.1, D.L. 394/00 agli interessi “ a qualunque titolo convenuti “ rende plausibile l'assunto secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori.

E' interessante notare come la riconducibilità degli interessi moratori a quelli usurari ed alla disciplina dell'art.1815 cc sia stata sostenuta dalla C.S. anche da prima della entrata in vigore della L.108/96, con sentenza n. 4251/92.

Accertata la rilevanza degli interessi moratori ai fini della verifica della usurarietà, occorre verificare a quali condizioni essi rientrino nel computo del TEG, questione che la giurisprudenza di legittimità non ha mai affrontato.

Questo giudice ritiene condivisibile il principio sancito da alcuni giudici di merito (cfr.Trib.Udine 26/09/14), secondo cui la norma di interpretazione autentica del D.L.394/00 (“si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”) prevede un divieto di pattuizione che attribuisce rilevanza all'onere eventuale (interessi di mora) per il solo fatto di essere stato promesso e di poter generare, a determinate condizioni, costi superiori alla soglia di usura, indipendentemente dal fatto che quelle condizioni si siano verificate e che il costo del credito abbia effettivamente superato i limiti del penalmente



lecito: l'onere eventuale è, dunque, rilevante solo perché promesso, ossia potenziale.

Ed anche la Relazione Governativa di presentazione al Parlamento del richiamato D.L.394/00 spiega che, quando in un contratto di prestito venga convenuto un tasso d'interesse, sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio, il momento a cui riferirsi per verificare la eventuale usurarietà sotto il profilo sia civile che penale è quello della conclusione del contratto, a nulla rilevando l'effettivo pagamento degli interessi medesimi.

Va, dunque, verificato esclusivamente lo scenario corrispondente al programma negoziale fissato nel contratto, ed al TEG che esso esprime.

Quanto, infine, alla maggiorazione dei 2,1 punti percentuali rispetto al tasso soglia, di cui parte convenuta sostiene la applicabilità, va osservato che, in effetti, una indagine statistica a fini conoscitivi, condotta dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano Cambi nel lontano 2002, rilevò che, “ con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali “, tuttavia un tasso rilevato una tantum e mai più aggiornato, neppure rilevato per classi di operazioni omogenee, ma alla rinfusa “con riferimento al complesso delle operazioni”, è manifestamente incoerente col procedimento di determinazione delle soglie di usura previsto dalla L.108/96 : il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari è unico (art.644, 3° c, cp) , e, per essere unico, non può che essere globale (art 644, 4° c, cp): o il costo (interessi, commissioni, spese) è inerente alla concessione di credito – ed in tal caso rientra nel TEG – oppure ne è estraneo.



Quanto sopra premesso, e rilevato che dalla CTU – pienamente condivisibile - è emerso che, al momento della stipula del contratto di mutuo per cui è causa, il tasso di mora risulta superiore al tasso soglia (per cui non occorre, nella specie, che la verifica dell'usura vada effettuata sviluppando i calcoli sui possibili scenari di morosità in cui può evolvere il rapporto, ovvero predisponendo un conteggio che evidenzi, fra i molteplici scenari di mutamento del piano di rimborso per effetto della morosità, quale sia quello caratterizzato dal TAEG massimo, per poi raffrontarlo al tasso soglia e, in caso di superamento, operare i ricalcoli del dovuto), non resta che esaminare quali siano le conseguenze giuridiche della nullità di tale clausola contrattuale, giusta il disposto dell'art.1815, secondo comma, cc, tenendo conto del fatto che solo il tasso di mora, e non anche quello corrispettivo, supera la soglia di usura.

Tale norma, al secondo comma, prevedeva prima della entrata in vigore dell'art.7 L.108/96 che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale”, mentre la nuova normativa ha statuito che, “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”, prevedendo una sorta di sanzione a carico del mutuante che ha contrattualizzato somme in dispregio della normativa antiusura.

Sulla interpretazione dell'art.1815, secondo comma, cc si fronteggiano due tesi contrapposte, l'una che afferma la gratuità dell'intero negozio (C.A.Venezia 18/2/13 n.342) , l'altra che afferma la nullità della sola clausola che fissa gli interessi di mora (T.Napoli 28/1/14).

Ritenuto, peraltro, che il tasso di mora non ha un rilievo in sé, ma va valutato nell'ambito del tasso effettivo globale annuo pattuito assieme ad ogni altro



costo, spesa, remunerazione, ecc, è evidente che, una volta constatato il superamento della soglia d'usura da parte del TEG, l'art.1815, secondo comma, cc, va applicato in tutta la sua portata, anche se il semplice tasso d'interessi corrispettivi non supera di per sé la soglia in esame.

In conclusione, attesochè :

a) gli interessi di mora vanno computati ai fini della verifica della soglia di usura; b) per la verifica del superamento o meno di detta soglia va fatto riferimento al momento di stipula del contratto; c) il tasso soglia va calcolato senza applicare la maggiorazione di 2,1 punti percentuali; d) la CTU ha evidenziato che, al momento della stipula del contratto, il tasso di mora pattuito superava il tasso soglia; e) parte attrice ha compiutamente adempiuto al proprio onere probatorio, mediante produzione di tutte le fatture emesse dalla banca, comprovanti gli avvenuti pagamenti, nonché del contratto di mutuo e dell'allegato piano di ammortamento, in cui risultano tutti gli importi dovuti a titolo di interessi, oltre alla relazione del dott.Massimo Latini;

la domanda attorea merita accoglimento, e dovrà, pertanto, parte convenuta essere condannata alla restituzione a favore di parte attrice dell'importo di € 10.210,36=, oltre interessi di legge, così come richiesto e mai contestato dalla convenuta nel suo ammontare.

Le spese di causa seguiranno il criterio della soccombenza e, liquidate come in dispositivo ex DM 55/14 con applicazione dei valori medi in esso contemplati, andranno poste a carico di parte convenuta, così come le spese di CTU.

P.Q.M.



Il Tribunale in composizione monocratica, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando,

accertata la nullità della clausola contrattuale che prevede la corresponsione di interessi moratori usurari,

condanna _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione a favore del Signor _____

_____ della somma di € 10.210,36=, oltre interessi legali dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio fino all'effettivo soddisfo;

condanna altresì _____ in

persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione a favore di parte attrice delle spese legali, liquidate ex D.M.55/14 in complessivi € 4.835,00=, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA, ponendo altresì definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, come già liquidate con ordinanza in data 11/04/2016.

Così deciso in Genova il 03/05/2017

Il G.O.T.

Dott.Marita Audifredi



